



Direzione Network
Il Responsabile
Via Lorenteggio 257 - 2
Tel. 02/30112036-2038
Fax 02/30116936

Comune di
VANZAGO



Codice Amministrazione:
Prot. Generale n: 0013901 A
Data: 29/07/2011 Ora: 12:31
Classificazione:

Spett.le
Comune di Vanzago (MI)
Via Garibaldi, 6
Telefono 02-939621
Fax 02-9341885

Spett.le
ARPA
Dipartimento Provinciale di Milano
Via Juvara, 22
20129 Milano (MI)
tel.: 02-748721

Prot. n. 3765/11
Milano, 27/07/11

Rif: VANZAGO CENTRO - MI791

Oggetto: Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'art. 87 bis del D.Lgs 259/2003, in vigore dal 26/5/2010, per la realizzazione dell'impianto di telefonia cellulare su preesistente di altro operatore nel comune di Vanzago (MI), presso via Sasso.

La sottoscritta **WIND Telecomunicazioni S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via C. G. Viola n. 48, codice fiscale 05410741002, in persona del sig. Gabriele Rossi, nato a Castellanza (VA) il 28/5/1974, in qualità di procuratore speciale che agisce in virtù della procura Rep. n. 1020, Racc. n. 464 del 18/01/2011 per atto del Dott. Vincenzo Ferrara notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

COMUNICA

L'installazione dell'impianto di telefonia cellulare su preesistente di altro operatore nel comune di Vanzago (MI), presso via Sasso identificata al N.C.T. del Comune di Vanzago, Foglio 4 mappale 176 di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Allegati:

1. Progetto Architettonico con descrizione dell'impianto e delle aree circostanti
2. Caratteristiche radioelettriche dell'impianto e stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (contenute nella Analisi di Impatto Elettromagnetico)
3. Diagrammi angolari di irradiazione (contenuti nella Analisi di Impatto Elettromagnetico)



4. Planimetria generale del progetto di impianto (contenuta nel Progetto Architettonico di cui al punto 1)
5. Dichiarazione della potenza fornita al connettore di antenna del sistema irradiante (contenute nella Analisi di Impatto Elettromagnetico)
6. Mappa del territorio circostante (contenuta nel Progetto Architettonico di cui al punto 1)
7. Coordinate geografiche dell'Impianto Gauss Boaga e UTM (contenute nella Analisi di Impatto Elettromagnetico)
8. Stralcio del PRG (contenuta nel Progetto Architettonico di cui al punto 1)
9. Assenso della proprietà
10. Relazione tecnica di asseverazione dei vincoli

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIA

La seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata da professionista all'uopo incaricato (Ing. Gasparetto Alessandro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, con numero 621, che ha asseverato la relativa documentazione), è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Cordiali saluti

Il richiedente

Network Nord Ovest
Mobile Access Field Operator
Gabriele Rossi
Procuratore Speciale

Nel seguito segnaliamo i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:
WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Direzione Network Nord Ovest – Via Lorenteggio 257 – 20152 Milano
Fax. 02/30116936 – tel. 02/30112036-2038

**COMUNE DI
VANZAGO**
(PROVINCIA DI MILANO)



SETTORE TECNICO
Per informazioni rivolgersi
Arch. Marco Grassi
Tel. 02.93962207

Prot. n. 14243

Vanzago 4 agosto 2011

Alla cortese attenzione

WIND Telecomunicazioni S.p.A.
Direzione Network Nord Ovest
VIA LORENTEGGIO, 257
20152 MILANO (MI)

p.c. **Ing. GASPARETTO ALESSANDRO**
IQT CONSULTING SRL
Via Einaudi, n. 24 int. 17
45100 – ROVIGO –

ARPA
Dipartimento Provinciale di Milano
Via Juvara, n. 22
20129 MILANO (MI)

Oggetto: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' n. 27/2011.

Con riferimento alla pratica in oggetto si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto non conforme all'art. 60/bis "Siti idonei alla localizzazione di impianti di telefonia mobile" delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente in vigore, non essendo l'impianto ubicato in uno de siti "definitivi" individuati dallo strumento urbanistico.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Grassi



Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Redeo Cominoli



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Milano

U.O. Monitoraggi Ambientali

Via Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel.: 02.74872261 Fax: 02.70124857

Milano, 24 - 08. 2011

Prot. N° 114757

TIT. 3.3.4 Pratica N. 1136/11

Comune di Vanzago

Via Garibaldi, 6

20010 - Vanzago (MI)

Wind Telecomunicazioni SpA

Via Lorenteggio, 257

20152 - Milano

OGGETTO: parere impianto radiobase WIND VANZAGO CENTRO - MI 791
in via Del Sasso, 8 - VANZAGO

Si trasmette il parere tecnico di competenza relativo al rispetto dei limiti e dei livelli di campo elettromagnetico contenuti nel D.P.C.M. 08/07/2003 attualmente vigente, come previsto dall'art. 87 comma 1 del Decreto Legislativo 259/2003.

Il presente parere è espresso sulla base della relazione tecnica trasmessa, comprendente la descrizione dell'impianto e dei luoghi formulata a cura del richiedente. Qualora si verificassero discordanze tra quanto sopra richiamato e le modalità di realizzazione dell'impianto e/o lo stato dell'essere dei luoghi nei quali l'impianto viene realizzato, il presente parere si intende decaduto.

Inoltre, il parere espresso non valuta, perché non di competenza, la situazione urbanistica e vincolistica dell'area, nonché il progetto edilizio/impiantistico, se non per gli aspetti direttamente connessi ai campi elettromagnetici emessi dagli apparati radianti installati.

Distinti Saluti

Il Responsabile U.O. Monitoraggi Ambientali

Dott. Adriano Cati

AC

Comune di
VANZAGO



Codice Amministrazione:

Prot. Generale n: 0015303 A

Data: 31/08/2011 Ora: 13:22

Classificazione:



Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Gianforma

Tecnico istruttore: Flavio Perini - Tel. 02-74872 287

Data: 17/08/2011

Sede Dipartimento Provinciale di Milano: Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - tel. 74872.1
Sede centrale: Viale Francesco Restelli, 3/1 - 20124 Milano - tel. 02.69666.1



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175_ARPL

PARERE TECNICO ARPA
Stazione radiobase Wind in via del Sasso, 8 – Vanzago
VANZAGO CENTRO – MI 791

Parere tecnico relativo all'istanza dell'impianto radiobase in oggetto, presentata da Wind Telecomunicazioni SpA allo scrivente ufficio in data 29/07/2011 (us. prot. n° 104564).

Si riportano qui di seguito gli estremi degli elaborati esaminati:

- "Analisi di impatto elettromagnetico".
Nome Sito: **VANZAGO CENTRO - MI 791**;
Indirizzo: **via Del Sasso, 8 - Vanzago**;
Analisi preparata da **IQT Consulting** in data **21/07/2011**.

Sulla base dei dati riportati nella documentazione di cui sopra si è condotta la stima teorica delle intensità del campo elettrico utilizzando un programma di calcolo dedicato per mezzo del quale è possibile simulare la distribuzione del solido di irradiazione generato dal sistema radiante.

Il programma di simulazione utilizzato effettua la stima teorica della distribuzione del campo elettromagnetico nello spazio libero: non sono contemplate eventuali riflessioni e diffrazioni dell'onda incidente né eventuali attenuazioni dovute ad edifici o altro. Sulla base di verifiche sperimentali di confronto fra il valore di campo stimato e il valore misurato, risulta che l'approssimazione introdotta nei calcoli fornisca stime in genere cautelative. Inoltre, le stime vengono eseguite considerando i massimi valori di potenza dichiarati; tale situazione non si realizza in pratica durante il normale esercizio della SRB.

Al fine di evidenziare l'eventuale esistenza di situazioni espositive della popolazione, nell'area circostante l'impianto in esame, non rispettanti i termini di legge (D.P.C.M. 08/07/2003), si è proceduto a individuare, nelle aree frequentabili o accessibili alla popolazione, i punti bersaglio più prossimi alla direzione di massimo irraggiamento delle antenne trasmettenti. In figura I si riporta la posizione di suddetti punti bersaglio e in tabella I si riporta la stima di campo elettrico secondo i criteri di seguito indicati:

- a) la stima puntuale fornita dall'algoritmo utilizzato rappresenta la media del campo elettrico calcolato in un volume cilindrico di 2 m di altezza e 1 m di diametro centrato nel punto bersaglio: questa modalità permette il confronto diretto con i valori di riferimento normativi fissati come "esposizione a corpo intero" dal D.P.C.M. 08/07/2003;
- b) la componente elettrica (E), la componente magnetica (H) e la densità di potenza (S) dell'onda elettromagnetica sono legate fra loro da una semplice relazione matematica ($S = E^2 / 377 = 377 * H^2$) e pertanto è sufficiente verificare il rispetto dei valori normativi su una sola delle tre grandezze sopra indicate (nel caso specifico la componente elettrica) per poter considerare verificato anche quello sulle rimanenti grandezze.

- c) in ogni punto bersaglio la stima del valore di campo elettrico contempla il contributo dell'impianto in esame e il contributo di un impianto, appartenente ad altro gestore, precedentemente autorizzato e presente in zona:

➤ *Imp. 1: ubicato in via Del Sasso, 8 - parere del 25/07/2005 pr. 102665.*

Cautelativamente si considerano tutti i sistemi radianti presenti nella condizione di massima emissione: potenza di alimentazione al connettore d'antenna, per tutte le portanti, pari al valore di potenza massima dichiarata.

Poiché Wind dichiara di utilizzare le funzionalità di Power Control e di Trasmissione Discontinua, all'impianto in esame vengono applicati i fattori di riduzione della potenza più conservativi riportati nell'appendice E della Norma CEI 211-10 (a_{PC} e $a_{DTX} = 0.7$).

- d) Il valore di campo elettrico complessivo stimato (E_{tot}) per ogni punto bersaglio selezionato contempla anche il contributo del fondo elettromagnetico. In particolare si considera, cautelativamente, il valore di 0.9 V/m, utilizzato nel parere del 25/07/2005.

Conclusioni

Il presente parere è emesso sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, e sulla base di specifiche considerazioni e valutazioni relative alla situazione di campo elettromagnetico di fondo in cui si verrà a situare l'impianto. In base a tali valutazioni, non si rilevano condizioni per le quali l'attivazione dell'impianto possa provocare il superamento dei limiti e dei valori di esposizione indicati nelle tabelle 1 e 2 all'Allegato B del D.P.C.M. 08/07/2003.

Inoltre, al fine di garantire che la situazione di esposizione ai campi elettromagnetici che si verrà ad instaurare nell'intorno dell'impianto corrisponda alle valutazioni preventive, si raccomanda che l'eventuale autorizzazione dell'impianto sia accompagnata dalle seguenti prescrizioni per la parte di competenza di questa Agenzia:

1. che l'impianto sia fedelmente realizzato secondo la descrizione contenuta nella relazione tecnica esaminata ed allegata all'istanza di nulla osta, nonché posto e mantenuto in esercizio a livelli di potenza non superiori rispetto a quanto ivi dichiarato;
2. che qualsiasi variazione delle caratteristiche d'emissione dell'impianto e delle condizioni di esercizio tali da alterare in modo significativo l'esposizione nel suo intorno rispetto a quanto preventivato, ad esempio a causa dell'aumento delle potenze e/o della variazione dei parametri di antenna, sia fatta oggetto di nuovo nulla osta preventivo.
3. che il titolare dell'impianto invii, come previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 11/2001, apposita comunicazione entro 10 giorni dall'attivazione dell'impianto, dichiarando, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'impianto stesso alle specifiche del progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni in materia di contenimento delle esposizioni e di protezione della popolazione.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, distinti saluti.

Il Tecnico
Flavio Perini



Il Fisico

Dott. Giuseppe Gianforma







Tabella 1: stima puntuale del valore di campo elettrico, in corrispondenza dei punti indicati in figura 1.

| punto | H suolo (m) | Dist (m) | Azimut (°/N) | Contr. Wind (V/m) [*] | Contr. Imp. 1 (V/m) [*] | Fondo (V/m) | E tot (V/m) ^{**} |
|-------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 01 - | 1.5 | 18 | 19 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
| 02 - | 1.5 | 155 | 20 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 2.8 |
| 03 - | 1.5 | 47 | 111 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 |
| 04 - | 1.5 | 147 | 110 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 2.8 |
| 05 - | 1.5 | 37 | 191 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| 06 - | 1.5 | 102 | 190 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 2.7 |
| 07 - | 9.5 | 163 | 136 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 2.6 |
| 08 - | 9.5 | 172 | 143 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 2.4 |
| 09 - | 5 | 65 | 167 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
| 10 - | 11 | 142 | 45 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.9 |
| 11 - | 11 | 130 | 64 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 2.8 |
| 12 - | 11 | 140 | 84 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.1 |

^{*} contributo corrispondente alla condizione peggiorativa di inclinazione delle antenne trasmettenti

^{**} somma in quadratura tra il valore di fondo elettromagnetico, il valore di campo elettrico stimato per gli impianti autorizzati e il valore di campo elettrico stimato per l'impianto Wind.

Figura 1: planimetria dell'area con indicazione dei punti bersaglio





U. Torig
Bivio

Direzione Network Nord Ovest
Il Responsabile
Via Lorenteggio 257 - 20152 Milano

Comune di
VANZAGO



Codice Amministrazione:

Prot. Generale n: 0018340 A

Data: 20/10/2011 Ora: 17:26

Classificazione:

Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di Vanzago
c/o la Casa Comunale
20010 VANZAGO (MI)

Spett.le
Comune di Vanzago
Settore Tecnico
Via Garibaldi, 6
20010 VANZAGO (MI)

c.a del Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Redeo Cominoli

Racc. A.R. anticipata via fax al n. 02.9341885

Prot. n. 5307/M
Milano, 18/10/2011

Rif.: MI791 Vanzago Centro

Oggetto. Riscontro e contestuale richiesta revoca della nota del Comune di Vanzago prot. n.14243 del 4.8.2011, pervenuta successivamente, con cui è stato espresso diniego rispetto alla pratica relativa alla denuncia d'inizio attività, presentata ai sensi del D.lgs n.259/03 art.87 bis, per l'installazione di antenne/apparati Wind presso un preesistente impianto di telefonia, ubicato in via Sasso 15, identificata al NTC del Comune di Vanzago, foglio 4, mappale 176 (denominazione MI 791) – Riserva di azioni legali.

In riferimento alla nota in oggetto, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vanzago, ha espresso diniego della pratica presentata ai sensi del D.lgs n.259/03 art.87 bis, per l'installazione di antenne/apparati Wind presso un preesistente impianto di proprietà di altro gestore, ubicato in via Sasso 15, adducendo a fondamento del diniego la seguente motivazione "...la stessa non può essere accolta in quanto non conforme all'art.60 bis siti idonei alla localizzazione di impianti di telefonia mobile " delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente in vigore, non essendo l'impianto ubicato in uno dei siti "definitivi" individuati dallo strumento urbanistico", la scrivente società intende rappresentare come una motivazione di tal fatta sia del tutto erronea ed illegittima per avere fatto applicazione di una disposizione di



PRG inapplicabile allo specifico intervento progettato e, comunque, incompatibile con la normativa statale e comunitaria speciale.

Infatti, il provvedimento di diniego adottato da codesta Spett.le Amministrazione, motivato con il richiamo all'art.60 bis delle NTA del PRG, che pone il divieto di installare nuovi impianti al di fuori dei 6 (sei) siti a ciò riservati dal PRG, risulta assolutamente illegittimo per contraddittorietà assoluta e difetto di istruttoria, atteso che per l'impianto progettato dall'odierna ricorrente è prevista l'installazione in condivisione sul preesistente impianto di altro gestore, a suo tempo assentito proprio sulla particella in questione.

Tale tipologia d'intervento, deve ritenersi in tutto e per tutto assimilabile ad un intervento di adeguamento del sito originario; come tale esso è equiparabile, né più e né meno, ad un classico intervento di "manutenzione ordinaria"; esso, dunque, non dovrebbe neppure essere assoggettato al rilascio di un nuovo titolo abilitativo, se non il parere radioprotezionistico rilasciato dall'ARPA, nel caso di specie già rilasciato favorevolmente, giusta nota prot. 114757 del 24.8.2011, già trasmessa a codesta spett.le amministrazione, dagli uffici dell'ARPA di Milano.

Sotto tale profilo, la motivazione del diniego appare erronea ed in contrasto con la stessa previsione contenuta nell'art.60 bis delle NTA, che incoraggia ogni forma di condivisione degli impianti, stabilendo che: *"in tutti i casi ogni sito ha la possibilità di ospitare uno o più gestori, essendo da preferire la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto."*

Se si accedesse alla rigida interpretazione della norma resa da codesto Ufficio, non avrebbe senso alcuno la previsione contenuta nell'art.60 bis, introdotta proprio al fine di agevolare ogni forma di modifica, adeguamento, coubicazione degli impianti esistenti.

In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il divieto d'installare impianti possa essere ritenuto applicabile all'intervento progettato dall'odierna ricorrente, il diniego, al pari della presupposta disposizione di NTA, risulterebbe in contrasto con la sovraordinata normativa di settore, introdotta sia a livello europeo che nazionale.

Infatti, con la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio, è stata riconosciuta agli Stati membri, proprio al fine di preservare tra l'altro, l'ambiente e la salute pubblica, la possibilità di imporre ai gestori, anche attraverso forme di incoraggiamento, la condivisione delle strutture necessarie per le emissioni radio.

Tale principio è stato per l'appunto trasfuso nel Codice delle Comunicazioni che, all'art.89 comma 3, recita: *"l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, **incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà**"*.

Nella ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'art.60 bis delle NTA impedisca addirittura di posizionare antenne sugli impianti preesistenti, il diniego risulterebbe gravemente viziato per non avere il responsabile



disapplicato la disposizione che, risultava già in contrasto con il Codice delle Comunicazioni, laddove privilegiava ogni forma di condivisione delle infrastrutture, ed oggi risulta superato da quanto detta la nuova disposizione dell'art.87 bis del medesimo Codice delle Comunicazioni, che agevola, addirittura con un procedimento ulteriormente accelerato (gg.30 in luogo di 90 per la formazione del silenzio assenso), le **richieste di ... condivisione di impianti esistenti.**

Risulta evidente l'illegittimità del diniego, il quale si fonda su di un **divieto d'installazione degli impianti, e modifica degli impianti esistenti, in tutte le zone di Piano Regolatore diverse da quelle riservate a tali funzioni, in insanabile contrasto sia con la normativa nazionale di settore che con quella comunitaria cui** – va qui ribadito- **si ispira il medesimo Codice delle Comunicazioni Elettroniche.**

A sostegno di quanto asserito, ci si riporta alla costante giurisprudenza formatasi sul punto che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, e dall'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo (art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003)- ha riconosciuto **illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili** (in tal senso cfr., Cons. St. VI 6.4.2007 n.1567).

Alla luce delle considerazioni esposte, si chiede che Codesta Amministrazione Comunale voglia immediatamente revocare la nota **prot. n. 14243 del 4.8.2011**, consentendo alla società la realizzazione dell'intervento progettato, con espresso che, in mancanza, si provvederà alla tutela dei diritti e degli interessi della società, innanzi alle competenti Sedi di Giustizia.

WIND
Direzione Network Nord Ovest
Via Lorenteggio 257
20152 Milano

Nel seguito segnaliamo i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:
WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Direzione Network Nord Ovest – Via Lorenteggio 257 – 20152 Milano
Fax. 02/30116936 – tel. 02/30112036-2038
Si prega di citare il nostro numero di protocollo nelle Vs. eventuali comunicazioni.

Avv. Giuseppe Sartorio
Napoli, Via dei Mille, 16 Roma, Via L. Lucani, 1
081.400.400 PBX - 405.412 fax - 06.322.22.41 PBX - 06.322.25.24 fax
sartorioavvigiuseppe@virgilio.it
giuseppesartorio@avvocatinapoli-legalmail.it

COPIA

PROCURA SPECIALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

PER la WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., società con azionista unico, Direzione e Coordinamento di Wind Telecom S.p.A. (già Wheeler Investments S.p.A.), con sede legale in Roma alla Via Cesare Giulio Viola n.48, in persona del suo procuratore Avv. Vincenzo Folino, giusta procura rilasciata per Notar Paolo Silvestro del 15.5.2008, numero di Rep. 86.055, Racc. 20508, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti ed a margine del presente ricorso per motivi aggiunti, dall'avv. Giuseppe Sartorio (C.F. SRTGPP61S08F839G, mail certificata giuseppesartorio@avvocatinapoli-legalmail.it), con cui elettivamente domicilia in Milano alla Via Matteo Bandello n.5, "Studio Randazzo", presso l'avvocato Corrado Diaco.

contro

il COMUNE DI VANZAGO (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica in Vanzago, presso la Casa Comunale, alla Via Garibaldi n.6

e nei confronti

della Provincia di Milano, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale della provincia alla Via Vivaio 1 - 20122 - Milano


della Regione Lombardia, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, domiciliato per la carica alla Piazza Città di Lombardia, 1 - CAP 20124 Milano

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI
a. della nota prot. n.14243 del 4.8.2011, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vanzago, ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata il 29.7.2011 da WIND, ai sensi dell'art.87 bis

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Folino, nella qualità di procuratore della WIND Telecomunicazioni S.p.A. - Società con azionista unico, Direzione e ordinamento di WIND TELECOM S.p.A., già Wheeler Investments S.p.A., con sede Roma, Via Cesare Giulio Viola n.48 giusta procura generale 15 maggio 2008, Rep. n.860 Racc. n. 20508 per Notar Paolo Silvestro in Roma, con la presente nomina a rappresentante difendere la suddetta Società presente giudizio innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, contro il Comune di Vanzago (MI), per l'annullamento previa sospensione, della n. prot.14243 del 4.8.2011 ed i connessi e/o collegati, l'Avv. Giuseppe Sartorio del Foro Napoli, conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà legge concessa al mandato, inclusa quella di sottoscrivere presente atto, proporre eventuali motivi aggiunti di ricorso, presentare memorie, delegare e far sostituire in assenza sia al procuratore, nominare domiciliari ed eleggere domicilio, in tutto sin d'ora per fermo e ratto operato.

Roma, 8.11.2011


Firma per autentica


Ugo Brivio
Fiduciario


Comune di VANZAGO
Codice Amministrazione: 0019990 A
Prot. Generale n.: 18/11/2011 Ora: 12:29
Classificazione:

del D. lgs. N.259/2003, per l'installazione di apparati tecnologici per servizi di telecomunicazioni su stazione di telefonia cellulare già esistente di altro operatore alla Via Sasso (doc. n.2);

b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziali, ivi incluso l'art.60/bis delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG del Comune di Vanzago (doc. n.3), inserito con deliberazione di C.C. n.35 del 27.9.2007, del pari gravata per quanto di ragione.

FATTO

N. 02020/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03270/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2011, proposto da:

Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Corrado Diaconi, via M. Bandello, 5 a Milano

contro

Comune di Vanzago, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pilia nel cui studio in Milano, corso di Porta Vittoria, n.18 è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Provincia di Milano, Regione Lombardia

per l'annullamento

della nota prot. n. 14243 del 4 agosto 2011, con cui il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Vanzago, ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata il 29 luglio 2011 da WIND ai sensi dell'art. 87 bis del D.lgs. n. 259/2003, per l'istallazione di apparati tecnologici per servizi di

telecomunicazioni su stazione di telefonia cellulare già esistente di altro operatore alla Via Sasso;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziali, ivi incluso l'art. 60/bis delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG del Comune di Vanzago, inserito con deliberazione di C.C. n. 35 del 27 settembre 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vanzago;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:

a) è nominato c.t.u. il Prof. Michele D'Amico ;

b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:

“dica il CTU se i siti definitivi per la installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile localizzati dagli strumenti urbanistici del Comune di Vanzago siano sufficienti per assicurare in modo uniforme su tutto il territorio comunale la piena copertura del segnale per le comunicazioni telefoniche e per l'accesso ad internet. Faccia questo esaminando anche la metodologia seguita dal predetto Comune per individuare la localizzazione dei siti e mettendone in luce eventuali difformità dalle norme tecniche più accreditate presso gli operatori del settore”

c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott. Raffaello Gisondi;

d) fissa la data del per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento per il 24 luglio 2012 alle ore 15.30;

e) fissa i seguenti termini:

e.1) il termine di 10 giorni dalla data del giuramento del CTU, per la corresponsione allo stesso di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 1.500, a carico della parte ricorrente;

e.2) il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;

e.3) il termine di 20 giorni prima della data fissata per il deposito della relazione peritale, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;

e.4) il termine di dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione peritale, per la trasmissione al c.t.u. a cura del c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;

e.5) il termine di 10 giorni, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 19.12.2012;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 19.12.2012

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisoni, Primo Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00164/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03270/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2011, proposto da:

Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C. Diaco in via M. Bandello, 5 a Milano

contro

Comune di Vanzago, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pilia nel cui studio in Milano, viale Bianca Maria, 10 è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Provincia di Milano;

Regione Lombardia

per l'annullamento

- della nota in data 4/08/2011 con la quale il Comune di Vanzago ha respinto la richiesta di autorizzazione per l'installazione di una stazione radio - base per la telefonia mobile presentata dalla ricorrente in data

29/07/2011;

- di ogni altro atto presupposto ivi incluso l'art. 60/bis delle NTA del PRG del Comune di Vanzago laddove prevede che le s.r.b. possano essere localizzate solo nei siti specificamente previsti dal piano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vanzago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Wind Telecomunicazioni S.p.A., in qualità di gestore del servizio radiomobile pubblico di comunicazione, ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vanzago ha respinto la sua istanza volta ad installare una propria antenna nell'impianto già esistente di proprietà di altro operatore ubicata in via Sasso, in quanto detto impianto non sarebbe collocato in uno dei siti definitivi indicati dallo strumento urbanistico.

A sostegno della impugnativa Wind ha dedotto la violazione dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990. che avrebbe imposto il previo invio di un preavviso di rigetto, la violazione degli artt. 86 e 87 del D.lgs. 259 del 2003 nella parte in cui qualificano le stazioni radio - base per la telefonia mobile nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria compatibili, per loro natura, con qualunque zona del territorio comunale sul presupposto che si tratta di impianti necessari per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità che richiede la loro diffusione capillare sul territorio, la violazione dell'art. 6 del D.P.R. 380 del 2001 per aver l'Amministrazione qualificato l'intervento

come nuova opera anziché come manutenzione straordinaria di un impianto preesistente, ostacolando in tal modo la condivisione dei siti che, invece, è prevista ed incentivata dalla normativa nazionale ed europea.

Si è costituito il Comune di Vanzago per resistere al ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012, relatore il dott. Raffaello Gisondi, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione,

DIRITTO

Devono essere respinte le censure con cui la ricorrente fa discendere in via derivata l'illegittimità del diniego impugnato da presunti vizi che colpirebbero l'art. 60 bis delle NTA del Comune di Vanzago nella parte in cui prevede che le stazioni radio - base per la telefonia mobile debbano essere collocate esclusivamente nei siti appositamente localizzati dal PRG.

Le tesi di parte ricorrente sono in sostanza volte ad affermare il principio secondo cui la collocazione delle antenne per la trasmissione del segnale GSM ed UMTS non sarebbe in alcun modo limitabile da parte dei comuni, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione primaria in linea di principio compatibili con qualunque zona del territorio comunale.

Detta tesi, nella sua absolutezza, non può, tuttavia, essere accolta.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, avuto modo di statuire come l'avvenuta equiparazione, ad opera dell'art. 86 del citato D.lgs.259/03, alle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazione non priva l'Ente locale della prerogativa di esercitare il potere di pianificazione anche nei riguardi di detti impianti, semprechè, anche per l'aspetto urbanistico, le misure previste non impediscano, in ragione della loro eventuale portata restrittiva, l'attuarsi dell'interesse, di rilievo nazionale, alla capillare distribuzione del servizio.

Le stazioni radio - base per la telefonia mobile non possono, infatti, essere considerate opere di scarsa "rilevanza urbanistica", trattandosi, anzi, assai spesso di strutture imponenti idonee a determinare una significativa trasformazione della morfologia di un determinato territorio, tant'è che è che lo stesso DPR 380/01 sancisce *expressis verbis* che la loro realizzazione deve essere subordinata al previo ottenimento di un titolo edilizio.

Chiarito ciò a nulla rileva che si tratti di opere di urbanizzazione.

La qualificazione nell'ambito di tale categoria non comporta, infatti, la esenzione da ogni forma di regolamentazione urbanistica, ma soltanto il fatto che la disciplina del piano regolatore debba tener presente la necessità che tutto il territorio comunale debba essere coperto da un segnale sufficiente affinché che gli utenti possano fruire del servizio di telefonia e collegarsi con la rete ad una velocità adeguata agli standard odierni.

Sicchè, mentre debbono considerarsi illegittime quelle previsioni urbanistiche che precludono in toto l'installazione delle s.r.b. in intere zone del territorio comunale o in altro modo ostacolano il corretto svolgimento del servizio, non altrettanto può dirsi di quelle previsioni localizzative che, nel disciplinare la collocazione sul territorio dei predetti impianti, non presentino elementi di irragionevolezza e arbitrarietà tali da costituire un ingiustificato ostacolo allo sviluppo della rete (Consiglio di Stato Sezione VI nn. 3040/2005 e 6961/05; TAR Toscana sez. I, 5.3.07, n. 285).

Nel caso di specie la CTU esperita ha consentito di appurare che l'inserimento delle antenne sul territorio operata dal PRG del Comune di Vanzago non ostacola la trasmissione del segnale che raggiunge in modo sufficiente tutte le sue articolazioni. Sicchè l'impugnata norma delle NTA del predetto piano va esente dalle censure contro di essa proposte.

Diversa questione è se il Comune potesse vietare l'installazione della antenna di Wind sull'impianto già esistente e classificato dal PRG nell'ambito delle localizzazioni provvisorie.

Sotto tale profilo, pare al Collegio, che l'art. 60 bis delle NTA del PRG non vieti siffatto intervento.

Il comma 3 della predetta norma afferma, infatti, che "la carta appositamente allegata al PRG sul tematismo individua 6 siti riservati a tali funzioni di cui 4 definitivi e due provvisori". Il comma 5 aggiunge, poi, che "in ogni caso ogni sito ha la possibilità di ospitare uno o più gestori, essendo sempre da preferire la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto".

Alla luce della predetta disposizione, pertanto, l'installazione di nuove antenne sui siti provvisori non può ritenersi vietata, fermo restando che ciò non muta il regime dei predetti siti che conservano il loro regime non definitivo secondo le prescrizioni all'uso dettate dall'Amministrazione comunale.

La suddetta previsione delle NTA appare, del resto, conforme all'orientamento giurisprudenziale (fatto proprio anche da questo Tribunale) secondo cui l'inserimento di nuove antenne del sistema di telefonia mobile UMTS all'interno delle strutture tecnologiche di impianti preesistenti, senza significativo incremento dell'impatto territoriale degli stessi, costituisce intervento di manutenzione straordinaria sottratto al preventivo rilascio di titoli abilitativi di carattere edilizio (Cons. Stato, VI, 1567/07).

Il fatto che Wind abbia chiesto a titolo cautelativo la d.i.a. per l'effettuazione del predetto intervento non muta la sua natura giuridica e non toglie, quindi, che il Comune non avrebbe potuto vietarne

l'esecuzione.

Nei limiti di cui sopra il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite, salvo quelle relative alla CTU che, essendo stata esperita in relazione alle contestazioni formulate da Wind nel secondo e terzo motivo di ricorso (risultati infondati) devono essere poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vanzago in data 4/08/2011.

Compensa le spese di lite, salvo quelle relative al compenso del CTU, liquidato in Euro 1570,37, che si pongono a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisoni, Primo Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)